

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 97



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

24 marzo 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 97/01	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7508 — DCC Energy / Esso SAF) ⁽¹⁾	1
2015/C 97/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7504 — Carlyle/CITIC/AsiaSat) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2015/C 97/03	Relazione sull'accesso al diritto	2
--------------	---	---

Commissione europea

2015/C 97/04	Tassi di cambio dell'euro	11
--------------	---------------------------------	----

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 97/05	Comunicazione del governo di Malta riguardante la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	12
2015/C 97/06	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Abrogazione di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea ⁽¹⁾	13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7508 — DCC Energy / Esso SAF)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 97/01)

Il 12 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7508. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7504 — Carlyle/CITIC/AsiaSat)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 97/02)

Il 17 marzo 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7504. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Relazione sull'accesso al diritto

(2015/C 97/03)

I. INTRODUZIONE

«Ignorantia juris non excusat»

1. Il diritto dell'Unione europea ha un ampio raggio d'azione nell'ambito del quadro stabilito dai trattati. Non si occupa solo di aspetti generali, come la determinazione di un quadro per l'UE e delle relative modalità operative, ma anche di altri aspetti della vita quotidiana dei cittadini e delle imprese in Europa. Le norme che regolano il riconoscimento del divorzio e delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari o in materia di successione sono di importanza fondamentale per i cittadini che vivono negli Stati membri. Alcuni esempi di ambiti che rivestono più specificatamente un interesse per le imprese sono, analogamente, il diritto societario, le norme relative al funzionamento del mercato interno e le procedure di insolvenza.
2. La questione dell'accesso al diritto è dunque fondamentale. È in questo contesto che si sono tenute discussioni di carattere tecnico nell'ambito del gruppo «Legislazione online» del Consiglio. Il gruppo è composto di rappresentanti dei 28 Stati membri, dell'Ufficio delle pubblicazioni, della Commissione e del segretariato generale del Consiglio. Anche rappresentanti della Corte di giustizia dell'Unione europea contribuiscono ai lavori del gruppo. Il suo mandato specifico è rispondere alla necessità di migliorare la diffusione di dati giuridici e il coordinamento dei mezzi tecnici utilizzati, al fine di garantire che l'accesso al diritto europeo e a quello degli Stati membri necessario per l'attuazione degli strumenti europei sia il più semplice possibile.
3. La presente relazione è volta a discutere dei grandi progressi compiuti in materia di accesso al diritto europeo e a quello nazionale, oltre che della possibilità di offrire accesso al diritto di paesi terzi laddove ciò sia nell'interesse dell'Unione europea o degli Stati membri.

II. ACCESSO AL DIRITTO

4. Al fine di esercitare i poteri conferiti all'Unione europea dai trattati, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. I regolamenti hanno portata generale. Sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. È quindi fondamentale fornire accesso immediato a tale tipo di legislazione, che è recepita nell'ordinamento giuridico degli Stati membri e produce effetti senza che siano necessari atti supplementari.
5. Le direttive vincolano gli Stati membri ai quali sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Le direttive devono essere recepite nel diritto degli Stati membri tramite misure nazionali. È questa la particolare interconnessione esistente tra il diritto dell'Unione europea e il diritto nazionale.
6. Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi. Sono obbligatorie soltanto per i destinatari da esse designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

III. ACCESSO AL DIRITTO A LIVELLO EUROPEO

1. EUR-Lex

7. Il sito web EUR-Lex, una preziosa piattaforma di accesso al diritto, è uno dei più importanti e longevi prodotti dell'Unione europea. Questo sito, accessibile all'indirizzo eur-lex.europa.eu, fornisce informazioni dettagliate sul diritto dell'UE e nazionale, ospita pagine della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e offre un'enorme quantità di informazioni in merito a procedure legislative, atti preparatori e giurisprudenza dell'UE.
8. Grazie alla sua continua evoluzione e alla particolare attenzione alla necessità dei cittadini di ottenere informazioni giuridiche, EUR-Lex ha gradualmente aggiunto nuovi contenuti di cui è poi stato riconosciuto il carattere fondamentale. Così, mentre le prime versioni del sito presentavano contenuti puramente «europei», ora il portale N-Lex contiene link alla legislazione nazionale. Il sito offre anche strumenti di ricerca sempre più efficienti e dettagliati che rispondono alle necessità tanto dei cittadini quanto dei professionisti legali.
9. Il sito web EUR-Lex è gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che a sua volta dispone di un comitato direttivo in cui sono rappresentate le varie istituzioni dell'UE. Anche il gruppo interistituzionale Lex (GIL) sostiene i lavori dell'Ufficio delle pubblicazioni.

2. Pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale

10. Il 7 marzo 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 216/2013 ⁽¹⁾. Tale regolamento, entrato in vigore il 1° luglio 2013, stabilisce che la Gazzetta ufficiale deve essere pubblicata in formato elettronico nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Soltanto la Gazzetta ufficiale pubblicata in formato elettronico è autentica e produce effetti giuridici.
11. In circostanze eccezionali potrebbe essere impossibile pubblicare l'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale a causa di guasti imprevedibili ed eccezionali del sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni. In tali casi, soltanto l'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale è autentica e produce effetti giuridici.
12. L'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca una firma elettronica avanzata ed è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex in un formato non obsoleto e per un periodo illimitato. Può essere consultata gratuitamente.
13. L'adozione di detto regolamento ha rappresentato un passo fondamentale nel garantire l'accesso al diritto dell'UE e ha fornito ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni non solo certezza giuridica, ma anche un accesso semplice, diretto e facilmente fruibile.

3. Traduzioni

14. Il regolamento n. 1 ⁽²⁾, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 ottobre 1958 e poi modificato in seguito alle adesioni di nuovi Stati membri, stabilisce il regime linguistico della legislazione adottata dall'Unione europea. Attualmente, tutti gli atti giuridici sono accessibili in 23 delle lingue delle istituzioni dell'UE, nonché in una 24ª lingua in caso di regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò garantisce che la legislazione adottata a livello dell'UE sia pienamente comprensibile e accessibile e sia comunicata simultaneamente in tutte le lingue dell'Unione europea nel pieno rispetto delle culture degli Stati membri.

4. Glossari dell'UE — Eurovoc

15. Gli atti dell'Unione europea sono altamente specifici e contengono una grande varietà di concetti, il che ha presto reso necessari strumenti per la catalogazione di tali concetti. Infatti, una disposizione del diritto dell'UE che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, in tutta l'Unione europea, ad un'interpretazione autonoma e uniforme in cui si tenga conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17, del 6.10.1958, pag. 385/58).

⁽³⁾ C-467/08, *Padawan*, EU:C:2010:620, punto 32.

16. In quest'ottica, l'Unione europea ha sviluppato Eurovoc, un thesaurus di termini utilizzati in tutti i settori del diritto dell'UE. Al fine di soddisfare le necessità degli utenti e di tener conto della natura dell'Unione europea, il thesaurus è disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli utenti alla ricerca di informazioni su un determinato concetto possono trovare, grazie ai glossari, il concetto corrispondente in un'altra lingua.

5. Standardizzazione dei metadati

17. La standardizzazione dei metadati contribuisce automaticamente a garantire una diffusione più efficiente delle informazioni online. A tal fine, le istituzioni europee hanno creato un comitato interistituzionale per la manutenzione dei metadati (IMMC) incaricato di definire i metadati condivisi, le norme e i protocolli di scambio nonché una serie minima di metadati. Nello stesso contesto, le istituzioni dell'UE e alcuni Stati membri stanno lavorando anche all'attuazione dell'ELI (cfr. sotto).
18. Con questo lavoro sulla standardizzazione dei metadati l'UE vuole migliorare l'accesso alle informazioni rese disponibili online e, in generale, garantire una migliore divulgazione del diritto e un migliore accesso allo stesso.

6. Consolidazione e codificazione

19. A livello di Unione europea viene operata una distinzione tra il concetto di consolidazione e quello di codificazione. È possibile che i due termini siano anche utilizzati con altri significati negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.

a) Consolidazione

20. Consolidazione indica la procedura con cui le disposizioni di un atto di base e tutte le relative modifiche successive sono raggruppate in un unico testo. Tale raggruppamento incide solo sull'articolo (i considerando che appaiono in un atto consolidato sono quelli dell'atto di base). L'obiettivo è presentare ai cittadini gli atti giuridici dell'UE in una forma leggibile. La consolidazione contribuisce quindi ampiamente a rendere l'accesso alle informazioni sul diritto dell'UE più facile e meno farraginoso.
21. La consolidazione non implica tuttavia l'adozione di un nuovo atto giuridico e non ha quindi alcun effetto giuridico. La consolidazione è effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni e i testi consolidati sono aggiunti alla banca dati EUR-Lex.
22. L'Ufficio delle pubblicazioni consolida quotidianamente atti giuridici dell'UE in tutte le lingue ufficiali. Le versioni consolidate di regolamenti, direttive e decisioni sono aggiornate sistematicamente nelle diverse versioni linguistiche non appena un atto modificativo sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Inoltre, la consolidazione è la base per la codificazione e la rifusione.
23. Alla fine del 2014 erano oltre 3 650 gli atti giuridici in vigore sottoposti a regolare consolidazione (gruppi consolidati), il che corrisponde al raggruppamento di circa 15 000 singoli atti. Tali gruppi non rappresentano l'intero *acquis* in quanto alcuni atti non sono mai stati modificati e gli atti applicabili solo per un breve periodo non sono oggetto di consolidazione.
24. Negli ultimi anni sono state prodotte annualmente in media 1 000 000 di pagine in formato PDF in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

b) Codificazione e rifusione

25. L'obiettivo della procedura di codificazione è abrogare gli atti selezionati per la codificazione e sostituirli con un unico atto che non ne modifichi in alcun modo la sostanza.
26. La codificazione è pertanto effettuata dalle istituzioni che hanno adottato l'atto iniziale, secondo quanto stabilito dai trattati. Gli atti risultanti hanno validità giuridica e sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, serie L.
27. La rifusione è l'adozione di un nuovo atto giuridico che integra in un unico testo sia le modifiche di merito che esso apporta a un atto precedente sia le disposizioni immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto giuridico sostituisce e abroga quello precedente.
28. Si dovrebbe fare di più per permettere l'adozione di versioni codificate o la rifusione di atti che modificano uno strumento esistente in quanto ciò evita la coesistenza di numerosi atti modificativi isolati, che spesso possono rendere più difficile la comprensione della legislazione.

29. A tal proposito, è di particolare rilevanza il fatto che il 28 novembre 2001 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione abbiano adottato un accordo interistituzionale ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2002/C 77/01).
30. Più recentemente, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto per la prima volta di effettuare una rifusione durante la procedura legislativa; tale accordo si è concretizzato in una decisione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio in accordo con la Commissione. La proposta interessata era un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza, che è stato trasformato in una rifusione.
31. Un maggiore ricorso alla tecnica della rifusione oppure la codificazione degli atti modificativi dopo la loro adozione permetterebbero di fornire ai cittadini testi completi e leggibili con effetto giuridico.

IV. DIRITTO NAZIONALE

a) *Legislazione*

i) *N-Lex*

32. Il sito N-Lex, lanciato nel 2006, è inteso a fornire informazioni sulla legislazione nazionale di tutti gli Stati membri dell'UE.
33. N-Lex mette a disposizione un unico modulo di ricerca in tutte le lingue che visualizza risultati provenienti dalle banche dati nazionali degli Stati membri. Se utilizzato in combinazione con Eurovoc, questo sistema permette ai cittadini di effettuare ricerche su concetti con cui non hanno familiarità nella propria lingua o che sono estranei all'ordinamento del proprio paese.
34. Pur essendo una risorsa, il multilinguismo dell'Unione europea rappresenta una notevole sfida in termini di accesso al diritto. Senza una qualche forma di traduzione, sarebbe di scarsa utilità offrire accesso a siti nazionali contenenti legislazione. Vale la pena segnalare che alcuni Stati membri offrono traduzioni della loro legislazione nazionale in un'altra lingua dell'UE per facilitare ai lettori la comprensione di tali strumenti. Oltre a ciò, si prevede anche (cfr. in appresso) di fornire un link a uno strumento di traduzione automatica cui poter richiedere traduzioni dei risultati di ricerca. Ciò permetterebbe agli utenti di consultare informazioni esaurienti, accessibili e comprensibili sul diritto degli Stati membri.

ii) *Misure nazionali di attuazione*

35. Per i cittadini, accedere in modo ottimale a informazioni giuridiche significa accedere non solo a tutti gli strumenti europei, ma anche alle misure nazionali che attuano il diritto europeo. Attualmente, il sito EUR-Lex fornisce informazioni sulle direttive adottate a livello dell'UE, come pure una serie di metadati relativi alle misure di attuazione che gli Stati membri hanno adottato per l'applicazione di tali direttive.
36. È stata rilevata l'esigenza di collegare queste due serie di informazioni e il Consiglio, la Commissione e l'Ufficio delle pubblicazioni stanno esaminando, a livello di gruppo «Legislazione online», la possibilità di creare un sistema che consenta di farlo. Come risultato, i cittadini avrebbero accesso non solo alle direttive, ma anche alle disposizioni delle misure nazionali che danno loro attuazione. Al momento, il gruppo «Legislazione online» sta esaminando gli aspetti tecnici legati alla fornitura di un accesso effettivo, affidabile e aggiornato alle misure nazionali di attuazione, nell'ottica di migliorare la trasparenza limitando al contempo la duplicazione delle informazioni. Le riflessioni attualmente in corso su ELI concernono anche il rinvio alle misure nazionali di attuazione.

iii) *Traduzione automatica*

37. L'uso di lingue diverse nell'Unione europea rappresenta una sfida ardua in termini di accesso a informazioni giuridiche. Un'informazione catalogata è veramente utile soltanto se l'utente è in grado di comprenderla.
38. Inoltre, la natura stessa delle informazioni giuridiche rende la sfida ancora più dura. Il lettore deve cogliere pienamente la pertinenza dei termini utilizzati se si vuole evitare il rischio di una loro erronea interpretazione.
39. Un servizio di traduzione automatica della Commissione europea (MT@EC) è disponibile dal luglio 2013. Gli utenti che effettuano ricerche sul portale N-Lex hanno ottenuto l'accesso a tale servizio attraverso un link. Il servizio dovrebbe essere considerato una fonte di informazioni di carattere generale che consente all'utente di comprendere il senso globale di qualsiasi risultato di ricerca come base per l'eventuale successiva consultazione di uno specialista. Va osservato che la traduzione di alcune combinazioni linguistiche risulta tuttora problematica e andrebbe migliorata.

iv) Glossari nazionali: Legivoc

40. In ragione della complessità dei termini giuridici di ciascun ordinamento nazionale e delle differenze esistenti tra gli stessi, si è rilevata la necessità di un progetto inteso a elaborare glossari relativi alle legislazioni degli Stati membri.
41. Realizzare un glossario relativo alla legislazione nazionale costituisce una sfida ancora maggiore rispetto a realizzarne uno a livello europeo. Ciò è dovuto, in primo luogo, al fatto che le conoscenze richieste sono sparse fra vari centri, il che rende il lavoro preparatorio di raccolta di vocabolari giuridici un presupposto indispensabile. In secondo luogo, visto il carattere autonomo di ogni ordinamento, in un contesto multilingue termini simili di due Stati membri possono avere significati diversi, oppure termini diversi possono avere un significato simile o correlato. È pertanto necessario comporre una struttura ad albero delle opportune connessioni.
42. Un progetto pilota denominato Legivoc, avviato dalla delegazione francese, ha portato a un primo abbozzo di un glossario compilato a partire da alcuni glossari nazionali che faciliterà presto l'allineamento concettuale dei termini giuridici nazionali.

v) ELI (Identificatore della legislazione europea)

43. Nel 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni che invitavano all'introduzione, su base volontaria, di un identificatore della legislazione europea (ELI) (GU C 325 del 26.10.2012, pag. 3).
44. Il Consiglio considerava importante realizzare l'obiettivo di fornire l'accesso all'informazione sugli ordinamenti giuridici dell'UE e degli Stati membri e di creare uno strumento utile ai cittadini, ai professionisti del diritto e alle autorità degli Stati membri.
45. L'esigenza di fornire accesso al diritto è in parte soddisfatta grazie alla disponibilità digitale di informazioni giuridiche e al diffuso utilizzo di Internet. Tuttavia, lo scambio di informazioni giuridiche è notevolmente limitato dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici nazionali e tra i sistemi tecnici utilizzati a livello nazionale per la memorizzazione e la pubblicazione della legislazione nei rispettivi siti web. Ciò ostacola l'interoperabilità tra i sistemi di informazione delle istituzioni nazionali ed europee, nonostante la maggiore disponibilità di documenti in formato elettronico.
46. L'introduzione di ELI è intesa a superare questi problemi. L'uso di identificatori unici, di metadati strutturati e dell'ontologia per referenziare la legislazione nazionale nelle gazzette ufficiali renderebbe la ricerca e lo scambio di informazioni più efficaci, più conviviali e più rapidi, offrendo al contempo meccanismi di ricerca efficienti per i legislatori, i giudici, i professionisti del diritto e i cittadini.
47. La legislazione sarebbe identificata usando un identificatore unico che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici esistenti. ELI offre inoltre un set di elementi di metadati per descrivere la legislazione nel rispetto di un'ontologia raccomandata. Esso dovrebbe garantire un accesso pubblico economicamente valido ad atti legislativi affidabili e aggiornati. Avvalendosi dell'architettura emergente del web semantico, che consente il trattamento diretto delle informazioni da parte sia delle persone che dei computer, ELI permetterebbe la condivisione automatica di dati, aumentando così la rapidità, l'efficienza e la capacità di scambio di informazioni.
48. ELI tiene dunque conto non soltanto della complessità e della specificità dei sistemi legislativi nazionali ed europei esistenti, ma anche delle modifiche dei testi giuridici (ad esempio, consolidazioni, atti abrogati ecc.). È concepito in modo da sovrapporsi ai sistemi esistenti che utilizzano dati strutturati e può essere attuato dagli Stati membri secondo il loro ritmo.
49. L'introduzione dell'identificatore della legislazione europea (ELI) è volontaria. Al momento, ELI è attuato dall'Ufficio delle pubblicazioni e da diversi Stati membri.

vi) Rete di cooperazione legislativa

50. La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2008, ha creato una rete di cooperazione legislativa dei ministeri della giustizia degli Stati membri.
51. Nel 2001 è stata creata una piattaforma elettronica protetta (www.legicoop.eu) utilizzata dai ministeri della giustizia dell'Unione europea. Con oltre 4 000 richieste e risposte scambiate dalla sua creazione, la piattaforma archivia, online, informazioni essenziali che consentono consultazioni e studi di diritto comparato mediante uno strumento di comunicazione unico ed efficace. Pertanto, i corrispondenti di ciascuno Stato membro si avvalgono della rete per garantire il fondamentale scambio di informazioni pertinenti sulla legislazione in vigore, sui sistemi legislativi e giudiziari e sui piani di riforma.

b) *Giurisprudenza*i) *European Case Law Identifier (Identificatore europeo della giurisprudenza — ECLI)*

52. Nel 2011 il Consiglio ha adottato conclusioni che invitavano all'introduzione, su base volontaria, dell'European Case Law Identifier e di una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1).
53. La fornitura di accesso al diritto dovrebbe realizzare l'obiettivo di diffondere le informazioni sugli ordinamenti giuridici dell'UE e degli Stati membri e portare a creare uno strumento utile per i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli Stati membri.
54. La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea non può essere acquisita solamente attingendo dalle fonti giuridiche dell'UE; occorre tener conto anche della giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali, ivi incluse le decisioni di rinvio pregiudiziale, le decisioni successive a una pronuncia pregiudiziale e le decisioni che applicano direttamente il diritto dell'UE. Inoltre, un migliore accesso transfrontaliero alla giurisprudenza degli Stati membri e degli organi giurisdizionali europei facilita gli studi di diritto comparato e stimola l'acquisizione di conoscenze sulle diverse culture giuridiche.
55. Da uno studio⁽¹⁾ realizzato dal gruppo «Legislazione online» del Consiglio è emerso che, al di là delle questioni legate al multilinguismo, i problemi di accesso alla giurisprudenza sono principalmente dovuti alla mancanza di identificatori e metadati uniformi. A livello nazionale, esistono vari sistemi di identificazione, alcuni specifici per le giurisdizioni, altri con funzionalità proprie del produttore. Le banche dati destinate alla consultazione della giurisprudenza di diversi Stati membri inventano il proprio sistema d'identificazione o riutilizzano uno o più sistemi di numerazione nazionali. Ciò rende estremamente difficile la ricerca e la citazione della giurisprudenza in un contesto transfrontaliero, poiché gli identificatori usati da un sistema possono non essere compatibili con altri sistemi.
56. Per facilitare l'ulteriore sviluppo di banche dati della giurisprudenza e soddisfare le esigenze dei professionisti del diritto e dei cittadini, si considera essenziale un sistema comune di identificazione, citazione e metadati per la giurisprudenza.
57. Le decisioni giudiziarie dovrebbero essere identificate usando un identificatore standard che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici. Nel contempo, i sistemi d'identificazione della giurisprudenza nazionale dovrebbero poter operare parallelamente a tale standard europeo, ma anche lo standard europeo dovrebbe poter fungere da unico standard nazionale per i paesi che lo desiderino.
58. Poiché l'organizzazione delle giurisdizioni e le applicazioni informatiche che queste usano variano non solo tra Stati membri, ma anche all'interno degli Stati membri, si dovrebbe rendere possibile l'uso del sistema di identificazione e metadati in ogni giurisdizione.
59. Gli Stati membri sono stati invitati a introdurre, su base volontaria a livello nazionale, l'European Case Law Identifier e una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza. Al momento, vari Stati membri hanno già introdotto il sistema ECLI a livello nazionale.

ii) *JURE*

60. La banca dati JURE contiene le decisioni pertinenti emesse dagli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE e, se del caso, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, nonché dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente ai seguenti regolamenti e convenzioni:

- Convenzione di Bruxelles (1968),
- Convenzione di Lugano (1988),
- Regolamento Bruxelles I (2000),
- Regolamento Bruxelles II (2000),
- Nuovo regolamento Bruxelles II (2003),
- Nuova convenzione di Lugano (2007).

⁽¹⁾ 12907/1/09.

61. Attualmente, le decisioni sono disponibili solo in lingua originale.
62. Una sintesi di ogni decisione è disponibile anche in francese, inglese e tedesco (e in lingua originale, qualora tale sintesi sia fornita dal paese in questione).
63. La raccolta JURE è attualmente disponibile sul sito EUR-Lex, nella sezione «Diritto nazionale», sottosezione «JURE». Essa comprende anche il contenuto della precedente banca dati JURE. Gli Stati membri aggiornano attivamente tale banca dati alimentandola con giurisprudenza recente.

iii) Rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea

64. La rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea, istituita nel 2004, ha creato una piattaforma per la comunicazione tra le Corti supreme dell'UE. Oltre a stimolare il dibattito su questioni di interesse comune, i contatti stabiliti tra i presidenti delle Corti supreme hanno portato alla creazione, nel 2007, di un portale comune di giurisprudenza dotato di un motore di ricerca capace di interrogare altri motori di ricerca.

iv) Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea

65. L'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia dell'Unione europea e i Consigli di Stato o le Corti supreme amministrative di ogni Stato membro dell'Unione europea. Gli organi giurisdizionali e le istituzioni dotati di poteri analoghi negli Stati impegnati in negoziati di adesione all'Unione europea possono essere ammessi in qualità di osservatori.
66. L'associazione si fonda sul principio dello scambio di idee ed esperienze su questioni inerenti alla giurisprudenza, all'organizzazione e al funzionamento dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, siano esse di natura giurisdizionale o consultiva, in particolare per quanto riguarda il diritto dell'UE. A tal fine, l'associazione incoraggia i contatti e gli scambi di informazioni tra i membri e gli osservatori dell'associazione stessa e con gli organi giurisdizionali dell'UE.
67. L'associazione ha creato una banca dati contenente principalmente le sentenze, i pareri e gli studi dei suoi membri e suddivisa in due parti, la prima (Dec.Nat.) contenente le decisioni nazionali e la seconda (JuriFast) contenente fascicoli relativi a questioni pregiudiziali (questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, le risposte di quest'ultima e le decisioni emesse a livello nazionale sulla base di tali risposte) e le decisioni nazionali che interpretano il diritto dell'UE.

V. DATI APERTI

68. Il portale Open Data dell'UE (<http://open-data.europa.eu>) intende raccogliere e diffondere i dati aperti delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organismi dell'UE. Un'altra iniziativa mira a istituire un portale paneuropeo sui dati aperti inteso a riunire e diffondere i dati aperti dei portali locali, regionali e nazionali degli Stati membri dell'UE.
69. Entrambi i portali sono cataloghi di metadati e sono destinati a consentire l'interoperabilità semantica a livello di metadati al fine di creare un collegamento efficace tra le serie di dati.

a) *Dati aperti a livello dell'UE*

70. Il portale Open Data dell'UE (<http://open-data.europa.eu>) è stato istituito con decisione 2011/833/UE della Commissione⁽¹⁾ per agevolare l'accesso del pubblico ai dati aperti, incoraggiare il riutilizzo e favorire l'attività economica. È l'unico punto di accesso ai dati aperti detenuti dalle istituzioni, dalle agenzie e dagli altri organismi dell'UE.
71. La sua creazione rientra in una strategia più vasta volta a promuovere un'ampia disponibilità a titolo gratuito di informazioni prodotte da o per i governi a livello europeo. La necessità di passare a dati aperti è stata riconosciuta dal Consiglio europeo dell'ottobre 2013.
72. Conformemente all'obbligo ad essi derivante dalla decisione 2011/833/UE, i servizi della Commissione devono alimentare il portale Open Data con i dati per o da essi prodotti, mentre le altre istituzioni, le agenzie e gli altri organismi sono invitati a partecipare a tale attività. Il portale consente a chiunque di cercare, scaricare e riutilizzare facilmente una serie sempre maggiore di dati a fini commerciali o non commerciali mediante un catalogo di metadati comuni. Esso rafforza la visibilità e la reperibilità dei dati delle istituzioni e agenzie dell'UE e contribuisce fortemente alla loro apertura e trasparenza.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

73. Alla fine del 2014, il numero di fornitori di dati che contribuivano al portale Open Data era arrivato a 43 (26 servizi della Commissione, il Comitato delle regioni, la Banca europea per gli investimenti e 15 agenzie) e veniva fornito accesso a circa 6 650 serie di dati.

b) Dati aperti a livello degli Stati membri

74. Il piano d'azione pluriennale 2014-2018 in materia di giustizia elettronica europea (2014/C 182/02) prevede l'istituzione di un gruppo informale le cui conclusioni saranno trasmesse al gruppo «Legislazione online» del Consiglio. L'obiettivo è discutere ed elaborare il metodo da seguire per quanto riguarda i dati aperti nel settore della giustizia.

VI. ACCESSO AL DIRITTO DEI PAESI TERZI

75. Nella pratica, l'accesso alle informazioni tramite EUR-Lex, N-Lex e il portale della giustizia elettronica è attualmente limitato alle informazioni giuridiche relative al diritto e alla giurisprudenza dell'Unione europea e degli Stati membri. Tuttavia, potrebbe essere opportuno spingersi oltre e ampliare la gamma di informazioni giuridiche disponibili per includere l'accesso al diritto e alla giurisprudenza dei paesi terzi.
76. Si è già pensato di esplorare il modo in cui migliorare l'accesso al diritto e alla giurisprudenza di Stati terzi. Tale accesso può infatti rivestire interesse anche in relazione all'applicazione di strumenti adottati a livello dell'UE. Ad esempio, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ stabilisce che qualsiasi legge, sia essa di uno Stato membro o di un paese terzo, può applicarsi a un contratto rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso. Ciò significa che in determinate situazioni un organo giurisdizionale di uno Stato membro deve applicare la legge di uno Stato terzo con cui la causa presenta un legame particolare. Inoltre, altre situazioni nella vita quotidiana dei cittadini o legate alle attività professionali delle imprese o degli operatori del diritto possono richiedere o mostrare l'utilità dell'accesso al diritto straniero.
77. Alcuni Stati membri dispongono di norme che consentono ai loro organi giurisdizionali o ad altre loro autorità di acquisire informazioni sul diritto straniero. Dette norme indicano un'autorità competente a rivolgere quesiti sul diritto straniero e permettono anche di ottenere pareri di periti. Quasi tutti gli Stati membri sono inoltre firmatari della convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero.
78. È utile continuare a esplorare i modi per facilitare o ampliare l'accesso al diritto degli Stati terzi. A che punto sono giunte le discussioni?

i) Stati aderenti alla convenzione di Lugano

79. Gli Stati firmatari delle convenzioni di Lugano (Svizzera, Norvegia e Islanda) hanno un rapporto particolare con l'UE. A questo proposito, vi sono stati contatti regolari con rappresentanti della Svizzera, della Norvegia e dell'Islanda per discutere, in particolare, delle banche dati della giurisprudenza relativa all'applicazione delle convenzioni. Sulla base di tale specifica cooperazione, gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano hanno inoltre mostrato particolare interesse per i lavori svolti dal Consiglio sul web semantico e partecipano direttamente alle discussioni su ELI ed ECLI. Nel tempo, l'idea è di offrire soluzioni di web semantico affinché le pagine dei paesi in questione relative alla legislazione e alla giurisprudenza siano altresì dotate di riferimenti ELI ed ECLI, incentivando in tal modo un accesso agevole e automatico attraverso le pagine dell'UE e dei suoi Stati membri.

ii) Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

80. La conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato riunisce un gran numero di Stati. Il Consiglio Affari generali e Politica della conferenza ha invitato l'Ufficio permanente a continuare a seguire gli sviluppi nel settore dell'accesso al contenuto del diritto straniero.
81. Dal momento che gli strumenti di web semantico sviluppati su iniziativa dell'Unione europea sono, in ragione della loro flessibilità, adatti anche a qualsiasi sistema nazionale, sono stati presi contatti al fine di esportare tali soluzioni. Nell'aprile 2014, l'Unione europea li ha presentati al Consiglio Affari generali e Politica della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. Si continueranno a seguire attentamente i futuri sviluppi in questo campo.

iii) Iniziative degli Stati membri

82. Per il tramite di due Stati membri, l'UE è anche in contatto con il vertice giudiziario iberoamericano, un organismo che riunisce gli Stati dell'America centrale e meridionale. Poiché anche questi Stati desiderano poter incentivare l'accesso online al diritto, sono stati stabiliti contatti per comunicare le soluzioni di web semantico sviluppate dall'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

83. Attraverso uno Stato membro, il gruppo è stato inoltre informato dei risultati del programma di gemellaggio con il Marocco, che ha incluso una presentazione su ELI.

VII. CONCLUSIONI

84. L'Unione europea, consapevole dell'importanza della questione dell'accesso al diritto, ha messo a punto strumenti e piattaforme per facilitare e ampliare l'accesso al diritto per i cittadini, gli operatori del diritto, le imprese e le istituzioni a livello degli Stati membri e dell'UE. Questi lavori hanno già dato frutti e andrebbero proseguiti.
85. La presente relazione è stata redatta a fini di divulgazione al pubblico.
86. Il gruppo «Legislazione online» del Consiglio continuerà a seguire detti lavori e propone che, almeno ogni cinque anni, siano stilate relazioni periodiche sui progressi compiuti.
-

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 marzo 2015

(2015/C 97/04)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0912	CAD	dollari canadesi	1,3667
JPY	yen giapponesi	130,80	HKD	dollari di Hong Kong	8,4628
DKK	corone danesi	7,4555	NZD	dollari neozelandesi	1,4314
GBP	sterline inglesi	0,73180	SGD	dollari di Singapore	1,4956
SEK	corone svedesi	9,2804	KRW	won sudcoreani	1208,50
CHF	franchi svizzeri	1,0561	ZAR	rand sudafricani	13,0633
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	6,7812
NOK	corone norvegesi	8,6275	HRK	kuna croata	7,6460
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14168,69
CZK	corone ceche	27,374	MYR	ringgit malese	4,0320
HUF	fiorini ungheresi	304,75	PHP	peso filippino	48,845
PLN	zloty polacchi	4,1215	RUB	rublo russo	64,3886
RON	leu rumeni	4,4220	THB	baht thailandese	35,497
TRY	lire turche	2,7924	BRL	real brasiliano	3,4963
AUD	dollari australiani	1,3938	MXN	peso messicano	16,3462
			INR	rupia indiana	67,9572

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione del governo di Malta riguardante la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2015/C 97/05)

Ai sensi della comunicazione del governo maltese riguardante la suddetta direttiva, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 4 maggio 2013 (2013/C 127/04), il ministero dei Trasporti e delle infrastrutture notifica che i blocchi 4, 5, 6 e 7 della zona 4 sono ora disponibili per la concessione di un'autorizzazione su base permanente per una licenza di ricerca o una licenza di ricerca e coltivazione.

Il ministero dei Trasporti e delle infrastrutture notifica inoltre che, ai sensi della comunicazione del governo maltese relativa alla suddetta direttiva, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 4 aprile 2014 (2014/C 99/04), la zona 5 è già oggetto di autorizzazione e non è disponibile per la concessione di licenze fino a nuova notifica.

È possibile ottenere informazioni in merito a tale comunicazione contattando il Continental Shelf Department, Ministry for Transport and Infrastructure, Block F, Antonio Maurizio Valperga Street, Floriana, FRN 1700, Malta al seguente indirizzo di posta elettronica: dgcs.mti@gov.mt

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Abrogazione di oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 97/06)

Stato membro	Regno Unito
Rotta interessata	Aeroporto di Newquay — Aeroporto di Heathrow Aeroporto di Newquay — Aeroporto di Stansted Aeroporto di Newquay — Aeroporto di Luton Aeroporto di Newquay — London City Aeroporto di Newquay — Aeroporto di Southend
Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	8 agosto 2014
Data di abrogazione	22 gennaio 2015
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione relativa agli oneri di servizio pubblico	Per ulteriori informazioni: Ian Elston Department for Transport Great Minster House 33 Horseferry Road London SW1P 4DR UNITED KINGDOM E-mail: ian.elston@dft.gsi.gov.uk

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT